

TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI DINNANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

NORME GENERALI

TESTO NORMATIVO	COMMENTO
<p>LEGGE 24 GIUGNO 1923, n. 1395 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti</p> <p>ART. 5 Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:</p> <p>4) Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione</p> <p>ART. 6 Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'Albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusto le norme in esso stabilite.</p> <p>R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto</p> <p>CAPO I. – Dell'Albo</p> <p>ART. 7 Non può essere iscritto nell'Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.</p> <p>CAPO III. – Dei giudizi disciplinari</p> <p>ART. 43 Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.</p>	<p>L'Ordine si interessa degli abusi e mancanze "nell'esercizio della professione" ed è titolare esclusivo del potere disciplinare. Esistono tre gradi di giudizio: Ordine provinciale, CNI, Corte di Cassazione.</p> <p>In caso di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione del medesimo. La cancellazione dall'albo è obbligatoria quando l'incolpato perde i diritti civili.</p> <p>Le violazioni del codice deontologico possono pervenire "su ricorso" da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o della Procura della Repubblica.</p> <p>Il "ricorso" può avere anche la forma di un esposto o di una semplice segnalazione.</p> <p>Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento dell'Ordine, restando comunque necessario procedere con la massima cautela, previa verifica approfondita dei fatti esposti.</p>

ART. 49

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte di Appello.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

ART. 4, comma secondo

Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

Decreto n. 169/2005

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali

ART. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il Consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il Consiglio giudica in composizione monocratica.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre che "su ricorso", può procedere anche "d'ufficio", per cui deve vigilare su tutte le mancanze da parte di iscritti di cui viene a conoscenza.

Può agire, ad esempio, quando la notizia di un fatto penalmente rilevante che coinvolge un iscritto e può comportare la violazione di norme deontologiche viene resa nota tramite i mass media.

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale.

Pertanto, ove le violazioni siano accertate con sicurezza, il procedimento disciplinare può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito del procedimento penale.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'Ordine il Consiglio competente per il procedimento disciplinare è il Consiglio dell'Ordine viciniore.

In caso di contestazioni circa la sua individuazione, detto Consiglio è indicato dal primo Presidente della Corte di Appello.

Nell'ambito dei soli giudizi disciplinari i Consigli sono composti unicamente da appartenenti alla sezione a cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento e, quindi, dai consiglieri iscritti alla Sezione A ove l'incolpato sia iscritto in tale Sezione, oppure dai consiglieri iscritti alla Sezione B ove l'incolpato appartenga alla Sezione B.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, ossia nel caso vi sia un unico Consigliere iscritto in tale Sezione, il Consiglio giudica in composizione monocratica.

I consiglieri non appartenenti alla medesima sezione dell'interessato non possano prendere parte al procedimento disciplinare in alcuna delle sue fasi (istruttoria e decisoria).

<p>3. In caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.</p> <p>4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il Consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.</p>	<p>In caso di procedimento disciplinare riguardante un iscritto alla sezione B con un collegio in composizione non monocratica, in caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.</p> <p>In caso di mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia, tra i suoi componenti, almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo.</p>
---	---

FASE ISTRUTTORIA	
TESTO NORMATIVO	COMMENTO
<p>R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto</p> <p>ART. 44 Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.</p>	<p>Nell'ambito dell'assunzione di informazioni il Presidente convoca avanti a sé l'incolpato per acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Consiglio. Per queste funzioni il Presidente, sotto la sua responsabilità, può delegare come coadiutore un Consigliere.</p> <p>Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno comunque concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.</p> <p>Deve essere tenuto presente che nei procedimenti nei quali possano derivare effetti negativi, gli interessati devono sempre essere posti nella piena condizione di interloquire.</p> <p>Di conseguenza in questa fase, come in tutte le fasi del procedimento, deve essere assicurata all'incolpato la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.</p>

Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

L'inosservanza di tali previsioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione. Non è indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale può essere considerato opportuno.

Il Presidente, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentendo altre persone e/o chiedendo documenti.

Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Consiglio per essere udito sulla situazione.

Per la convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è sufficiente una raccomandata o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta convocazione.

Nel corso della riunione di Consiglio il Presidente (o il coadiutore nominato) espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.

L'incolpato, eventualmente con il supporto del proprio legale e/o del proprio tecnico, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Fatto uscire l'incolpato, il Consiglio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.

Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicino o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Consiglio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e separato dai verbali normali delle riunioni di Consiglio e come tale deve essere conservato.

Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti), le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli atti e documenti prodotti.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

ART. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Eventuali rinvii, di carattere istruttorio, devono comunque essere sempre e tempestivamente comunicati all'incolpato, con nuova convocazione dello stesso per essere sentito dal Consiglio nelle forme regolamentari.

E' comunque opportuno, ove vi debbano essere più sedute per lo stesso procedimento disciplinare, che siano presenti sempre i medesimi componenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento. Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Le sedute del Consiglio in sede disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati. Nel corso della riunione ogni componente non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata e non può uscire dalla sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Ove non si sia deciso per l'archiviazione, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

senza notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- l'avvertimento: consiste in una lettera del Presidente, per delega del Consiglio, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- la censura, ossia una comunicazione dell'Ordine con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo da un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;
- la cancellazione dall'Albo.

Il verbale della seduta decisoria non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Consiglio dell'Ordine di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

La decisione, anche per non favorire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa); è quindi importante che su ogni specifico punto la comunicazione della sanzione sia trattata

D.P.R. 1199/1971

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 2. (Termine - Presentazione)

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato,

Art. 3. (Sospensione dell'esecuzione)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti e che siano indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

In sintesi, la decisione del Consiglio deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolora portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive, e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia. Il ricorrente, peraltro, può proporre al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione, ex art. 3, D.P.R. 1199/1971.

Per un principio di opportunità giuridica è quindi auspicabile, anche se non indispensabile, che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita almeno alla scadenza del termine (giorni 30) previsto per la presentazione del ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

In tal modo, infatti, il Consiglio Nazionale verrà posto in grado di decidere tempestivamente, prima dell'esame nel merito del ricorso, sulla eventuale istanza di sospensione avanzata dal ricorrente.

La delibera del Consiglio in materia disciplinare deve essere sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario e deve essere comunicata ufficialmente alla Procura della Repubblica entro cinque giorni, a cura del Segretario del Consiglio dell'Ordine.

I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai segg. uffici ed enti:

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani,
- Procura della Repubblica.

R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto

ART. 46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giustamente l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 138, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20.

ART. 20

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

ART. 47

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) Nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale.
- b) Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 1 ottobre 1948 (*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*).

Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Albo degli Ingegneri deve essere disposto ogni qualvolta sia stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Nel caso di condanna definitiva alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20.

Il riferimento è al D.M. 01.10.1948 "Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri".

Chi sia stato cancellato dall'Albo in seguito a giudizio disciplinare può essere nuovamente iscritto su domanda quando abbia ottenuto la riabilitazione e, negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla data della cancellazione.

ART. 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

ART. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

....

Legge 3 agosto 1949, n. 536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono il versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Gli iscritti, che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione, possono essere sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Non è necessario inviare alla Procura della Repubblica notizia della sospensione dall'esercizio professionale dovuta a morosità per quanto riguarda il versamento delle quote di iscrizione.

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI DINNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

NORME RELATIVE AI RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

TESTO NORMATIVO	COMMENTO
<p>R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto</p> <p>CAPO I. – Dell’Albo</p> <p>ART. 10 Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.</p> <p>ART. 48 Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato innanzi al Consiglio Nazionale nel termine di giorni trenta dalla avvenuta notificazione. Possono inoltre essere impugnate innanzi allo stesso Consiglio Nazionale dal Procuratore della Repubblica nel termine di giorni trenta dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal Segretario del Consiglio dell’Ordine entro cinque giorni.</p>	<p>Contro le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine l’interessato può ricorrere al C.N.I., entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della sanzione. Il ricorso può essere presentato anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.</p> <p>Il termine di giorni 30, a pena irricevibilità, per proporre ricorso al Consiglio Nazionale avverso le delibere dei Consigli degli Ordini è soggetto alla sospensione del periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni).</p>
<p>D.M. 1° OTTOBRE 1948 Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri</p> <p>ART. 1 Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 15.000 (quindicimila). Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata.</p> <p>ART. 2 Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: a) della copia autenticata della deliberazione impugnata; b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento; c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 3.000 (tremila) stabilita dall’art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.</p>	<p>Il ricorso presentato dall’ingegnere sanzionato deve essere in bollo (non quello eventualmente presentato dalla Procura della Repubblica).</p> <p>Il ricorso deve indicare i motivi sui quali si fonda e deve essere corredato dalla copia autentica della deliberazione impugnata e dai documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.</p> <p>Se il ricorso è presentato dall’interessato, deve essere unita al ricorso la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della somma stabilita dall’art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e successivi adeguamenti.</p>

ART. 3

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale.

In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

ART. 4

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

ART. 5

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

ART. 6

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Il ricorso deve inoltre indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del CNI.

L'interessato, oltre al ricorso in bollo, deve presentare due copie in carta libera, al CNI tramite il proprio Ordine, ossia presso il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione.

L'Ordine, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio nazionale.

L'Ordine annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio se il ricorrente è il professionista;
- al professionista se il ricorrente è la Procura della Repubblica.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in precedenza): in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti.

Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo è rimasto presso la sede dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio dell'Ordine al CNI, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata.

Il CNI ricevuto il ricorso lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti il Ministero provvede direttamente a farne richiesta all'Ordine e/o al ricorrente

Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al CNI.

Il CNI invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito.

In tale periodo il Presidente può disporre indagini ritenute opportune.

ART. 7

Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

ART. 8

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

ART. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica.

Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-relatore del ricorso.

Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso.

Detta data viene comunicata all'Ordine, all'interessato e alla Procura della Repubblica con lettera raccomandata.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o tecnici nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute per procedimenti disciplinari non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Quindi, in assenza delle parti, assume la decisione che viene posta a verbale.

E' possibile che il Consiglio ritenga necessari ulteriori chiarimenti e la produzione di ulteriori atti: in tal caso i provvedimenti adottati devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata, con un termine per la risposta.

In mancanza di risposta entro detto termine la decisione viene comunque presa in base agli atti disponibili.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

La decisione è presa in nome del popolo italiano e contiene:

1. il nome del ricorrente;
2. l'oggetto dell'impugnazione;
3. le motivazioni della decisione;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;
6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica.

ART. 11

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in Ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

ART. 12

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

ART. 13

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

ART. 14

I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

Legge 7 agosto 1990, n. 241**Nuove norme sul procedimento amministrativo****CAPO V****Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso)**

.1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

.....

Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

.....

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)

.....

Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

.....

Il verbale della seduta, redatto dal Consigliere Segretario, deve contenere:

- indicazione del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la seduta;
- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- indicazione dei ricorsi esaminati;
- provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età.

Questa disposizione deve essere letta unitamente a quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 (*)

La decisione del CNI viene inviata al Ministero della Giustizia unitamente all'estratto di verbale relativo ed al fascicolo originale.

Il Ministero provvede a notificare la decisione alle parti.

I Consigli degli Ordini, a notifica avvenuta, devono provvedere entro 45 giorni alle formalità di cui all'art. 5 (comunicazione al Procuratore della Repubblica, deposito degli atti, ecc.), informandone il ricorrente.

(*) *La legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione.*

Le norme sull'accesso sono poi regolamentate del D.P.R. n. 184/2006 che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della legge suddetta.

NORME RELATIVE AI RECLAMI ELETTORALI

TESTO NORMATIVO	COMMENTO
<p>D.Lgs. 23 NOVEMBRE 1944, n. 382 Norme sui Consiglio degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (ora: Consigli Nazionali)</p> <p>ART. 6 Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora: Consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione.</p>	<p>Il reclamo, contrariamente a quanto avviene per i ricorsi, deve essere presentato dal ricorrente direttamente al CNI, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità per ciascun professionista iscritto nell'albo di proporre reclami sull'esito delle elezioni la sentenza della Corte Costituzionale del 26.11.2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo.</p> <p>Di conseguenza, il reclamo consegnato all'ufficiale Giudiziario o postale entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione deve essere considerato tempestivo.</p> <p>Per il resto, l'iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi.</p>